

## **Regolamento per l'ammissione di soci sostenitori – Fondazione Cresci@mo**

### **Premesso**

- che nello statuto della fondazione all'art. 9 è previsto che i membri della Fondazione siano: il Fondatore originario, i Fondatori aderenti, i Sostenitori, che il successivo art. 11, in merito ai Sostenitori, così recita:

“possono ottenere la qualifica di Sostenitore le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi, nella misura minima definita dall'Assemblea, mediante contributi annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche personale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o per il quale risulta prestata l'attività a favore della Fondazione. Con apposito regolamento interno potranno essere istituite particolari categorie di sostenitori e regolamentati i rapporti tra Sostenitori e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e attiva partecipazione”;

- visto l'interesse manifestato da alcuni soggetti a prestare la propria attività a favore della Fondazione, in particolare nel sostegno alle attività quotidiane, comprese ricerche e studi, nella promozione dell'esperienza, nelle attività di piccola manutenzione;

- che è opportuno adottare un regolamento che disciplini l'ammissione dei soggetti Sostenitori, la loro partecipazione e i rapporti con la Fondazione;

### **si definisce quanto segue:**

#### **Art. 1 – domanda di ammissione a sostenitore**

Per essere ammessi alla qualifica di “Soci Sostenitori della Fondazione Cresci@Mo” occorre presentare domanda scritta al Presidente della stessa, motivando l'istanza e indicando l'apporto che si intende rendere alla Fondazione.

Il supporto all'attività della Fondazione consentito ai Sostenitori può essere costituito da:

- apporto di attività, anche personale;
- apporto di beni materiali e immateriali;
- apporto di denaro o altre utilità, contributi di studio o ricerche da parte di Università, Istituti di ricerca, cultori delle materie inerenti l'attività della Fondazione.

L'ammissione a sostenitore è valida dalla data di approvazione da parte del consiglio di Amministrazione della Fondazione e fino ad eventuale revoca della stessa.

La domanda di ammissione a sostenitore e la sua accettazione non comportano oneri a carico del richiedente se non quelli che lo stesso si impegna a sopportare per favorirne l'attività.

#### **Art. 2- chi può fare domanda**

a) Possono fare domanda di ammissione a “socio sostenitore” le **persone fisiche** interessate a svolgere la propria opera direttamente nei servizi educativi della Fondazione a supporto dell'offerta formativa, dell'attività di gestione sociale, alla cura degli spazi e degli arredi e attrezzature dalla

stessa utilizzati o altre attività coerenti con il progetto pedagogico e con le finalità della Fondazione stessa. In tal caso la domanda di ammissione dovrà contenere indicazione delle proprie competenze, della propria disponibilità, della modalità di erogazione dell'impegno, dei contenuti delle attività offerte.

Il consiglio di Amministrazione potrà approvare la domanda di ammissione sentito il parere del coordinatore pedagogico del/i servizio/i interessati. Ad avvenuta approvazione della domanda il sostenitore sarà coperto da polizza assicurativa sugli infortuni, con costi a carico della Fondazione, per le attività che verranno svolte presso i propri servizi.

**b)** Possono richiedere l'ammissione a "socio sostenitore" anche **Enti o Istituzioni** di ricerca per compiere studi in merito all'organizzazione ed all'esperienza della Fondazione, al modello gestionale delle scuole/nidi, alle attività didattiche ed educative.

La domanda dovrà specificare le finalità ed attività dell'Ente richiedente, del responsabile dell'attività di ricerca, dei contenuti, tempi e modalità di realizzazione della stessa. Il Consiglio di Amministrazione prima di accogliere la richiesta potrà sentire, se direttamente interessati all'attività di ricerca, le valutazioni dei coordinatori.

**c)** Altri Enti pubblici o privati, imprese, anche di natura commerciale, associazioni, persone fisiche e altri operatori economici interessati a offrire beni o servizi a titolo gratuito alle scuole della Fondazione, o contributi in denaro.

In tal caso la domanda dovrà indicare:

1. oggetto del bene o del servizio offerto, specificando, per i beni, se trattasi di donazione o di comodato d'uso;
2. valore del bene e dichiarazione di corrispondenza alle normative di Legge;
3. valore del contributo monetario, specificando se in forma di erogazione una tantum o se con erogazioni annuali;

La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare o revocare le richieste di cui sopra qualora:

1. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività della Fondazione e quella del soggetto/Ente/Impresa richiedente;
2. ravvisi nel prodotto/servizio offerto un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. la reputi non corrispondente alle finalità istituzionali e statutarie;
4. la reputi inaccettabile per altri motivi di opportunità da specificarsi nel diniego.

L'attività del socio sostenitore, qualora implichi una presenza diretta nelle scuole o sia connessa all'attività del personale docente deve prevedere l'autorizzazione preventiva del coordinatore pedagogico che ne seguirà l'andamento e la compatibilità e coerenza con l'erogazione del servizio.

### **Art. 3 - Libro dei soci sostenitori.**

I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di sostenitore della Fondazione, previa delibera di ratifica da parte dell'Assemblea, vengono iscritti in apposito libro detenuto presso la sede della Fondazione stessa.

Qualora l'Assemblea, entro il termine di 1 anno, non ratifichi l'attribuzione della qualifica di socio sostenitore effettuata dal Consiglio di Amministrazione, al richiedente verranno resi gli eventuali beni e risorse economiche conferite.

#### **Art .4 - esclusione e recesso**

L'assemblea decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con maggioranza assoluta dei voti, l'esclusione dei sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo statuto, tra cui la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altri membri e organi della Fondazione.

Per le cause possibili di esclusione a socio si fa riferimento a quanto previsto dall'art 12 dello Statuto. In caso di urgenza, l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, chiedendone la ratifica all'assemblea nella prima seduta successiva.

I Sostenitori possono recedere in qualunque momento dalla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni già assunte.

L'esclusione o il recesso, anche successivo all'inizio delle attività lavorative o all'apporto di beni o risorse economiche, non comporta alcun obbligo a carico della Fondazione; al Sostenitore non spetta alcun diritto alla ripetizione del proprio apporto o altra controprestazione anche pecuniaria.

#### **Art. 5 - Assemblea dei Soci**

Secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto della Fondazione “L'Assemblea della Fondazione è composta dal Fondatore originario, dai Fondatori aderenti e dai Sostenitori, che hanno tutti diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea stessa.

Hanno diritto di voto il Fondatore originario e i Fondatori aderenti in regola con gli obblighi contributivi derivanti dalla loro qualifica.”